



N. 39.303 REPERTORIO N. 11.695 RACCOLTA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Tra i sottoscritti:

- 1) **AGNES ALBRECHT**, nata a Vienna (Austria) il giorno 8 gennaio 1966, residente in Windhoek, 12 Kudu Str. (Namibia)
- 2) **PAOLA CIARLANTE**, nata a Roma il giorno 6 febbraio 1966, residente in Milano, via Menabrea n. 13, codice fiscale CRL PLA 66B46 H501B;
- 3) **ANDREA PAOLO GALLO**, nato a Torino il giorno 10 marzo 1974, residente in San Mauro Torinese (TO) Via Sestriere n. 9, codice fiscale GLL NRP 74C10 L219C;
- 4) **FRANCA ANTONINI**, nata a Milano il giorno 5 settembre 1950, residente in Milano, Via Laura Cicero Visconti n. 10, codice fiscale NTN FNC 50P45 F205M;
- 5) **NADIA CINCOTTO**, nata a Desio (MB) il giorno 2 maggio 1974, residente in Milano, via Menabrea n. 13, codice fiscale CNC NDA 74E42 D286J.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Viene costituita tra i sopraddetti signori una associazione denominata: "**Mam-madù O.N.L.U.S** ", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Milano.

L'indirizzo della sede legale viene sin d'ora fissato in via Mercadante n. 3.

Articolo 3

L'Associazione, che non ha fini di lucro, neppure indiretto, si propone gli scopi specificati nel presente atto costitutivo ed all'art. 4 dello Statuto stesso che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

E' facolta' del Consiglio Direttivo predisporre il Regolamento che costituirà parte integrante e sostanziale dello Statuto come sopra allegato.

Articolo 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Revisore Unico.

Quali membri del Consiglio Direttivo vengono sin d'ora nominati i Signori Paola Ciarlante, Andrea Paolo Gallo, Franca Antonini, Nadia Cincotto e Agnes Albrecht e più precisamente

- 1) Paola Ciarlante viene nominata **PRESIDENTE** e **TESORIERE**
- 2) Andrea Paolo Gallo viene nominato **VICE-PRESIDENTE**
- 3) Franca Antonini viene nominata **SEGRETARIO**
- 4) Nadia Cincotto viene nominata **CONSIGLIERE**
- 5) Agnes Albrecht viene nominata **CONSIGLIERE**

I sopraccitati tutti accettano le suddette cariche e dichiarano che a loro carico non sussistano cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi di legge.

REGISTRATO

a Milano 3

il 23/04/2014

n° 7127 Serie 1T

per Euro 200,00

Il primo Consiglio Direttivo composti dai soli associati fondatori ha durata in carica illimitata.

I Consiglieri Direttivi eletti successivamente ad integrazione dei Fondatori avranno durata in carica di tre anni e sono rieleggibili.

Resta fin d'ora inteso che, in qualità di soci fondatori, i Signori Paola Ciarlante, Andrea Paolo Gallo, Franca Antonini, Nadia Cincotto e Agnes Albrecht acquisiscono di diritto la carica di Consiglieri del Consiglio Direttivo per un periodo di tempo illimitato e comunque per tutta la durata dell' Associazione. Ciò significa che, anche qualora non dovessero più ricoprire l'incarico di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere (e/o altre cariche previste dal Regolamento e dallo Statuto), ricopriranno sempre e comunque la carica di Consiglieri e pertanto faranno parte dei Consigli Diretti successivi al primo, partecipando attivamente all'amministrazione e all'attività decisionale dell'Associazione. Tra i poteri riconosciuti ai Consiglieri si citano a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo il diritto di voto e di veto.

Articolo 7

L'Associazione, come meglio e più dettagliatamente specificato nello Statuto Sociale, allegato al Presente Atto costitutivo sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, avrà come principi ispiratori :

- assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
- democraticità della struttura elettiva,
- gratuità delle cariche associative,
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Articolo 8

La quota associativa annuale viene inizialmente fissata nella quota minima di Euro 40,00 (quaranta/00). Il Consiglio Direttivo con delibera unanime può modificare annualmente la quota minima associativa stabilita con il presente Atto Costitutivo.

Articolo 9

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto si fa espresso riferimento e rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazione.

Si chiede il deposito agli atti del Notaio autenticante.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Nadia Cincotto

F.to Franca Antonini

F.to Andrea Paolo Gallo

F.to Paola Ciarlante

F.to Paola Ciarlante

N. 39263 REPERTORIO

AUTENTICA DI FIRME REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dottor **LUIGI CECALA** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Ristretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che i Signori:

1) PAOLA CIARLANTE, nata a Roma il giorno 6 febbraio 1966, residente in

Milano, via Menabrea n. 13,

2) ANDREA PAOLO GALLO, nato a Torino il giorno 10 marzo 1974, residente in San Mauro Torinese (TO) Via Sestriere n. 9,

3) FRANCA ANTONINI, nata a Milano il giorno 5 settembre 1950, residente in Milano, Via Laura Ciceri Visconti n. 10,

4) NADIA CINCOTTO, nata a Desio (MB) il giorno 2 maggio 1974, residente in Milano, via Menabrea n. 13,

cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo hanno sottoscritto alla mia presenza in calce, compreso l'allegato "A", la presente scrittura privata alle ore undici e da me Notaio letta alle parti.

Milano, Via Santa Maria Segreta n.7/9, lì 10 (dieci) Aprile 2014 (duemilaquattordici)

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

N. 39303 REPERTORIO

N. 11695 RACCOLTA

AUTENTICA DI FIRMA REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dottor **LUIGI CECALA** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Ristretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che la Signora:

1) PAOLA CIARLANTE, nata a Roma il giorno 6 febbraio 1966, residente in Milano, via Menabrea n. 13, non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore Speciale della Signora:

* **AGNES ALBRECHT**, nata a Vienna (Austria) il giorno 8 gennaio 1966, residente in Windhoek, 12 Kudu Str. (Namibia), a quanto infra autorizzata giusta procura speciale in autentica Notaio Ferdinand Vincent Du Toit di Windhoek (Namibia) in data 4 aprile 2014 che debitamente apostillata in data 8 aprile 2014 al n.ro 151/2014 in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", cittadina italiana della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo ha sottoscritto alla mia presenza in calce, compreso l'allegato "A", la presente scrittura privata alle ore undici e venti e da me Notaio letta alla parte.

Milano, Via Santa Maria Segreta n.7/9, lì 16 (sedici) Aprile 2014 (duemilaquattordici)

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

ALLEGTO "A" ALL'ATTO REP. 39.303/11.695

STATUTO

Associazione Mammadù Onlus

Denominazione, sedi e durata

Art. 1 – Denominazione e sede

Con la denominazione *Mammadù*, è costituita un'Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del codice civile. Ove richiesto dalla legge, alla denominazione dell'Associazione è aggiunta la locuzione *organizzazione non lucrativa di utilità sociale* o l'acronimo *Onlus*, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4/12/97 n.460.

L'Associazione ha quale referente in Namibia l'Organizzazione denominata Mammadu Trust.

L'Associazione ha carattere e operatività nazionali e sede legale a **Milano**. Il trasferimento della sede legale in Milano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Dipendenze e sedi periferiche

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze e sedi periferiche in altre località nel territorio nazionale, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno il nome *Mammadù* seguito dall'indicazione della località della sede.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento - per accertata impossibilità di conseguire le finalità istituzionali all'Art. 4 o altra causa - si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni all'art. 14, ed

in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 comma 4 quinquies del D.Lgs 460/1997.

Finalità istituzionali e attività

Art. 4 – Finalità istituzionali

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come sotto illustrato più nel dettaglio e descritto nel Regolamento.

Opera nel settore dell'assistenza sociale, pedagogica, socio-sanitaria e psicologica, così come di ogni altra forma di assistenza e soccorso in favore di comunità in Namibia in condizioni di emarginazione sociale. In particolare:

- sostiene orfani, minori e le loro famiglie disagiate, presso i Centri di Accoglienza Mammadù in Namibia, fondati e gestiti dall'organizzazione non-profit Mammadù Trust con sede in Windhoek. Nei Centri di accoglienza saranno erogati servizi diversi tra cui, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano: doposcuola, pasti, istruzione, sport, educazione sanitaria, pagamento di tasse scolastiche, libri, ecc.
- ha come obiettivo la fondazione altri Centri di Accoglienza di Mammadù Trust.

Per il raggiungimento delle proprie finalità , l'Associazione può:

- possedere, gestire, prendere in locazione immobili e attrezzature;
- collaborare alle attività di enti ad essa collegati;
- stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere aventi le medesime finalità;
- provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 5 – Attività

L'Associazione svolge tutte le attività utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

- raccoglie fondi, da destinare alle finalità istituzionali, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o qualsiasi altro mezzo;
- promuove il programma di volontariato nei Centri di Accoglienza in Namibia costituiti e gestiti da Mammadù Trust;
- seleziona, forma ed impiega in Italia volontari che collaborano alle attività di raccolta fondi favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze;
- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- fornisce informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri Soci e sostenitori, tramite internet, pubblicazioni, media, etc.

L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge: è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

I soci

Art. 6 – Forme di Associazione e adesione

Possono associarsi persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono principi e scopi, accettandone metodi e regole.

Tutti i Soci partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto o, sulla base d'incompatibilità con incarichi pubblici, dal Regolamento.

Art. 7 – I Soci

I membri dell'Associazione si distinguono in:

- *soci fondatori*: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- *soci ordinari*: coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, impegnandosi ad approvarne ed osservarne lo Statuto, il Regolamento e le Premesse al Regolamento; coloro che versano una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e determinata nella misura minima indicata nell'Atto Costitutivo; la qualifica si ottiene previa presentazione di domanda scritta di adesione inviata al Consiglio Direttivo che giudica sull'ammissione del candidato; l'iscrizione è valida per un periodo di dodici mesi ed è rinnovabile anche in forma pluriennale.
- *soci onorari*: personalità particolarmente meritevoli, che si sono distinte per il proprio impegno nei confronti dell'Associazione; la nomina viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Altre categorie di Soci possono essere stabilite dal Comitato Direttivo e tali distinzioni non incidono in alcun modo sull'esercizio dei diritti associativi: tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle norme associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ed è vietata la trasmissibilità delle quote per atto inter vivos.

Con decisione da assumersi a maggioranza il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di associato sostenitore, determinando con proprio regolamento criteri, requisiti, modalità e termini che andranno a disciplinare tale categoria di associati.

In ogni caso ai sostenitori non spetta il diritto di voto in nessuna decisione dell'associazione.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto con raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo; hanno efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;
- esclusione con delibera motivata dal Consiglio Direttivo per ragioni che comportino indegnità o per accertati motivi di incompatibilità con lo Statuto o qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie e del Regolamento o alle delibere dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo;
- decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale alla scadenza dell'iscrizione;
- morte nel caso di persone fisiche o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

Il Socio colpito da provvedimento definitivo di espulsione decade automaticamente da cariche e incarichi eventualmente ricoperti.

Organi dell'Associazione

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- Il Revisore Unico.

Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili.

Assemblea dei soci

Art. 10 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è organo deliberante e sovrano dell'Associazione e di essa fanno parte tutti gli associati: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può eventualmente delegare un altro Socio; ogni Socio non può rappresentare per delega più di un Socio; spetta a un membro del Consiglio Direttivo constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento a l l ' A s s e m b l e a .

Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono farsi rappresentare da uno dei genitori: la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un Socio maggiorenne. Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al Presidente dell'Associazione che provvede a controfirmarle.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal Tesoriere; in mancanza tutti e tre dalla persona designata dagli intervenuti.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto nell'approvazione e nella modificazione dello statuto, e del regolamento, nonché nella nomina degli organi direttivi dell'ente.

Art. 11 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta – contenente l'ordine del giorno - a mezzo raccomandata o a mezzo di strumenti telematici a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o con strumenti telematica, almeno 5 giorni prima della riunione.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche su richiesta di almeno il 10% dei soci, che devono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le ragioni della convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Vice-Presidente o dal Tesoriere.

L'assemblea può essere tenuta anche in più luoghi tele e/o video collegati tra loro (dei quali deve essere dato atto nel relativo verbale), in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che il Presidente e il Segretario dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale è redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;
- che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;
- che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

Art. 12 – Legale costituzione e la validità delle deliberazioni

Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente

costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni devono avvenire per voto palese e, qualora vi sia parità di voti, le deliberazioni devono essere sottoposte, previo ulteriore dibattito, ad una nuova votazione. Nel caso in cui anche la seconda votazione dia risultato di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 – Deliberazioni assembleari

L'Assemblea si raduna almeno una volta l'anno e delibera in merito a:

- gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- la relazione presentata dal Consiglio Direttivo sullo stato e le attività dell'Associazione;
- l'approvazione del rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione sulla gestione, e del rendiconto preventivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo: la selezione dei candidati avviene sulla base di un elenco di persone individuate dal Consiglio Direttivo tra gli associati o terzi, ritenute in grado di contribuire allo sviluppo dell'Associazione; l'elenco va fatto pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea;
- eventuali modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e su qualsiasi altro argomento le venga sottoposto.
- la nomina se previsto, del Collegio dei revisori Contabili.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i Soci hanno diritto di consultare il verbale e di

richiederne copia.

Le deliberazioni dell'Assemblea - prese in conformità con lo Statuto - vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 14 - Consultazione scritta

Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni sulle seguenti materie, che devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- scioglimento anticipato volontario dell'Associazione;
- nomina e revoca dei Consiglieri;
- qualunque decisione venga richiesta da uno o più membri del Consiglio Direttivo o da più della metà dei Soci, oppure la cui adozione con deliberazione espressa dell'Assemblea dei Soci sia espressamente prevista dalla legge.

Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è così regolato: uno dei Soci o uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti i Soci e consiglieri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale, all'attenzione del Segretario, l'eventuale consenso sulla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi fax e posta elettronica e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei Soci.

La decisione si intende adottata se è raggiunto il consenso scritto di oltre la metà dei

Soci. La data della decisione coincide con la scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio del testo proposto. Le risposte che dovessero pervenire oltre la scadenza del suddetto termine non saranno computate.

Consiglio direttivo

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario ed eventualmente da un numero massimo di quattro Consiglieri.

La composizione del Consiglio Direttivo va quindi da un minimo di tre fino a un massimo di otto membri.

I soci fondatori acquisiscono di diritto la qualifica di Consiglieri per un periodo di tempo illimitato e comunque per tutta la durata dell' Associazione.

La durata del Consiglio Direttivo è disciplinata nell'Atto Costitutivo dell'Associazione a cui si rinvia.

Il primo Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori, come disciplinato nell'Atto Costitutivo dell' Associazione a cui si rinvia.

Il Consiglio Direttivo potrà essere integrato in tutto o in parte con Consiglieri che andranno ad aggiungersi al primo Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea degli associati per la nomina di uno o più Consiglieri e la nomina di tali Consiglieri verrà presa a maggioranza di voti espressi da tutti gli associati aventi diritti al voto.

Art. 16 – Poteri

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione - in conformità alla legge, Statuto e

Regolamento - salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- il potere di accettare donazioni, liberalità lasciti e contributi di non modico valore, come previsto dal Regolamento;
- assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti;
- compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie;
- concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili;
- stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Art. 17 – Responsabilità

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità di:

- a. impostare ed approvare le politiche e i programmi dell'Associazione in coerenza con le finalità istituzionali e assicurare l'efficace direzione strategica, l'integrità legale, etica e finanziaria, e garantirne la trasparenza;
- b. garantire il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- c. curare la predisposizione dei rendiconti *preventivo* e *consuntivo annuale* - coerentemente con le linee guida strategiche - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d. curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e. determinare la quota annuale di Associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento;
- f. deliberare su eventuali accordi di collaborazione nazionale con altri Enti e Associazioni;
- g. deliberare sull'alienazione e l'acquisto di eventuali beni immobili;
- h. promuovere l'assunzione di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea dei Soci.

Art. 18 – Convocazioni, sedute e verbali

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione - con avviso scritto o altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia – dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata da un terzo dei suoi componenti o, in assenza del Presidente, dal Vice-Presidente o dal Tesoriere.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante mezzo telematico almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno dei suoi membri (ivi incluso il Presidente o il Vicepresidente) e delibera validamente a maggioranza anche nel caso di partecipazione o intervento in audio o audio/video conferenza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del

rendiconto consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vicepresidente.

I verbali del Consiglio Direttivo possono essere resi pubblici ai Soci, ai collaboratori e a chi presta opera di volontariato in Italia, su richiesta entro 15 giorni dalla riunione.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Art. 19 – Deleghe

Il Consiglio può delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri compreso l'uso della firma sociale e compreso altresì il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che ritiene più opportuni.

Cariche sociali

Art. 20 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza esterna e giuridica dell'Associazione, e può delegarla;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo;
- è garante della conformità dell'operato dell'Associazione allo Statuto;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- ha potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di adottare tutti i

provvedimenti ordinari urgenti di competenza del Consiglio Direttivo stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dell'Associazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti;

- ha il potere di sospendere tutte le decisioni associative che ritenga in contrasto con l'ordinamento associativo, secondo le forme e le modalità stabilite dal Regolamento Interno;

- deposita la propria firma presso l'istituto di credito presso cui è acceso il rapporto di conto corrente a nome dell'Associazione e dispone con la propria firma ogni operazione finanziaria deliberata dal Consiglio.

Art. 21 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, che potrà essere scelto anche tra i Consiglieri, ha il compito di assistere e sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Al Tesoriere sono attribuiti i seguenti compiti:

- sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge ed alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge;

- sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;

- illustrare il rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci;

- assicurare la corretta pubblicità dei rendiconti dell'Associazione.

Art. 23 – Rappresentanza legale dell'Associazione

Il Presidente - e in caso di sua comprovata e provvisoria assenza o impedimento, il

Vice-Presidente e/o il Tesoriere - hanno la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. La sottoscrizione del Vice-Presidente e/o del Tesoriere fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 24 – Il Segretario

Il segretario assiste il Presidente e il Vice-Presidente nelle loro funzioni. Assiste altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Redige e conserva i verbali dei lavori del Consiglio Direttivo, controlla la conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci allo Statuto e al programma approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio.

Provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci.

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori

L'Assemblea provvede alla nomina del Rvisore Unico a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto.

Art. 26 - Requisiti di indipendenza e onorabilità

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza dei requisiti d'indipendenza coloro che svolgono incarichi direttivi o esecutivi presso partiti o movimenti politici e coloro che si trovino in conflitto di interesse con l'Associazione stessa.

Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dal presente Statuto. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni

pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;

h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;

i) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;

j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di rendiconto.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 28 – Esercizio Finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la

destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il rendiconto consuntivo può essere assoggettato a revisione. L'Assemblea può affidare la revisione del rendiconto consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il soggetto al quale è affidata la revisione del rendiconto consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati prima della data fissata per l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea.

Art. 29 – Avanzi di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare utili e avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione dei scopi e finalità istituzionali cui si rinvia.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre tre anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 4 del presente Statuto o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 quinquies lettera B) del D.Lgs. 460/97.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

a) i Libri dei verbali delle adunanze e deliberazioni assembleari e del Consiglio

Direttivo.

I libri sono visibili ai soci che ne fanno istanza. Non è tuttavia consentito farne o richiederne copia.

Art. 32 – Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia, ed in particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Nadia Cincotto

F.to Franca Antonini

F.to Andrea Paolo Gallo

F.to Paola Ciarlante

F.to Paola Ciarlante

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.